

Copia



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 04/04/2013

Oggetto:

LEGGE REGIONALE N. 32/2008 E S.M.I. ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA. CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

L'anno duemilatredecim addi quattro del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	No
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	No
11. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
12. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
13. RIZZOGLIO Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Entra nella Sala consiliare il Consigliere Armando Canavero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 146, del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento ai commi 1 e 2, 4, 6, in materia di autorizzazione paesaggistica preventiva;
- l'art. 148, del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., in materia di commissioni locali per il paesaggio;
- la Legge regionale n.32/2008 e s.m.i., afferente provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n.42/2004, con particolare riferimento all'articolo 4, recante la disciplina della Commissione locale per il paesaggio, all'articolo 7, in merito alla soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis, Legge regionale n.56/1977 e s.m.i.), ed in merito all'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 15, della Legge regionale n.56/1977 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008, afferente determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, adottata in conformità all'art. 159, comma 1, del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- gli art. 167 e 181, del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., in materia di poteri di accertamento e sanzioni;

ATTESO che, ai sensi della citata normativa:

- i soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art.142, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d), e 157, del Codice medesimo, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni pregiudizievoli ai valori paesaggistici, salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva; i medesimi hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;
- detta autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- l'esercizio della funzione autorizzatoria è demandata alla Regione, salva possibilità di delega agli enti locali;
- in riferimento ai Comuni, la delega è possibile purché essi dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori;

- i Comuni della Regione Piemonte istituiscono, ai sensi dell'art.148, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, composta da almeno tre componenti, in possesso del diploma di laurea attinente alle competenze specificatamente indicate, in rappresentanza della pluralità di tali competenze, e ne stabiliscono le modalità di funzionamento e la durata in carica;
- sono soppresse le sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis, Legge regionale n.56/1977 e s.m.i.);
- il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 15, Legge regionale n.56/1977 e s.m.i. è demandato alla Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4;

EVIDENZIATO che:

- la D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008 ha chiarito che la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4, della Legge regionale n.32/2008, è da ritenere struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, affermando che i Comuni che non abbiano ritualmente istituito e disciplinato la Commissione locale per il Paesaggio non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, escluse anche quelle fino ad ora esercitate in attuazione della Legge regionale n.20/1989;
- la D.G.R. citata, nell'Allegato A), specifica che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (tra cui i Comuni) a condizione che verifichi la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, essendo il procedimento paesaggistico autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo;
- al fine di distinguere ulteriormente i procedimenti, viene chiesto ai Comuni di individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti, e di scegliere i componenti della Commissione locale per il paesaggio tra i tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate in legge e dotati di precipua esperienza, con previsione di specifica incompatibilità con l'appartenenza alla Commissione Edilizia e lo svolgimento di progettazione edilizia;
- per garantire maggiore efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, la D.G.R. citata formula auspicio che i Comuni, in coerenza con la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più Comuni contigui come espressamente richiesto anche nella legge regionale, previa verifica di appartenenza al medesimo ambito paesaggistico;
- gli accertamenti della compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n.20/1989;

CONSIDERATO che al 31 dicembre 2012, per effetto dello scioglimento e messa in liquidazione dell'Unione dei Comuni "Sei in Langa" (alla quale il Comune di Castiglione Tinella aderiva) è cessata l'operatività della Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso tale Ente;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, che per lo svolgimento della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio

appare scarsamente economico organizzare in proprio una apposita Commissione, risultando più conveniente la gestione in forma associata della predetta funzione, tenuto conto che la Regione Piemonte, come si evince dai disposti della Legge regionale n.32/2008 e dai succedanei criteri stabiliti dall'allegato A) alla D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229, ha indicato l'esercizio associato della funzione in argomento quale forma auspicabile e preferibile in quanto consente:

- una maggiore efficienza amministrativa, riducendo il numero delle Commissioni;
- una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali; a tal fine il territorio dei Comuni interessati costituisce area interessata da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale;

VISTI la bozza di convenzione per la gestione in forma associata, unitamente ai Comuni di Camo, Mango, Neive, Neviglie e Treiso, della Commissione locale per il paesaggio ed il Regolamento di istituzione e funzionamento della medesima, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che lo schema di atto convenzionale ed il regolamento risultano essere il frutto di una intesa intervenuta tra Comuni confinanti che appartengono al medesimo ambito di paesaggio;

RICONOSCIUTO lo schema di atto convenzionale ed il regolamento proposti completi ed idonei a regolamentare compiutamente l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

EVIDENZIATO, relativamente agli oneri finanziari, che le eventuali spese per il funzionamento della Commissione saranno anticipate dal Comune di Mango Capo convenzione e saranno rimborsate dagli altri Comuni in relazione al numero degli abitanti al 50% e per il restante 50% in base al numero di pratiche trattate per ogni singolo Comune;

EVIDENZIATO, altresì, che la convenzione avrà durata fino al 30 giugno 2014, con diritto di recesso unilaterale da parte di ciascun Comune nei termini e modalità prestabiliti;

RAVVISATA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4, della Legge regionale n.32/2008 e s.m.i. e per i motivi indicati in premessa, la Commissione locale per il paesaggio in forma associata tra più Comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito di paesaggio.

DI APPROVARE, quindi, per quanto esposto in premessa, lo schema di atto convenzionale tra i Comuni di Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie e Treiso per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio, che, composto di n.7 (sette) articoli, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE, altresì, il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione, costituito da n. 9 articoli, che parimenti si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che la convenzione avrà durata fino al 30 giugno 2014, con diritto di recesso unilaterale da parte di ciascun Comune nei termini e modalità prestabiliti.

DI DARE ATTO, altresì, che le eventuali spese per il funzionamento della Commissione saranno anticipate dal Comune di Mango Capo convenzione e saranno rimborsate dagli altri Comuni in relazione al numero degli abitanti al 50% e per il restante 50% in base al numero di pratiche trattate per ogni singolo Comune.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione nei termini di legge, secondo lo schema approvato, con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Ente.

Successivamente con separata, unanime favorevole votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art.4 della Legge Regionale n.32/2008)

L'anno duemilatredici addi _____ del mese di _____, nella Residenza
Municipale di MANGO

TRA

- **Il Comune di Mango**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Stupino Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
- **Il Comune di Neive**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Ferro Luigi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
- **Il Comune di Castiglione Tinella**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Penna Bruno, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
- **Il Comune di Camo**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Pansi Pierangelo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
- **Il Comune di Neviglie**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Sarotto Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
- **Il Comune di Treiso** legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Meinardi Lorenzo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

PREMESSO

⇒ che l'art.4 della Legge Regionale 01/12/2008 n. 32 avente per oggetto: **"Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni"**



culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)” ha previsto la Costituzione, preferibilmente in forma associata, della Commissione Locale per il paesaggio con competenze tecnico-scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.);

⇒ che i rispettivi Comuni hanno approvato il presente atto con le seguenti delibere:

- Comune di MANGO Delibera C.C. n. del
- Comune di NEIVE Delibera C.C. n. del
- Comune di CASTIGLIONE TINELLA Delibera C.C. n. del
- Comune di CAMO Delibera C.C. n. del
- Comune di NEVIGLIE Delibera C.C. n. del
- Comune di TREISO Delibera C.C. n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di MANGO, NEIVE, CASTIGLIONE TINELLA, CAMO, NEVIGLIE E TREISO, nel rispetto del disposto dell'art.30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, la Commissione Locale per il paesaggio, prevista dall'art.4 della Legge Regionale 01/12/2008, secondo l'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune Capo-Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di MANGO, presso il quale viene fissata la sede della Commissione.

Le eventuali spese per il suo funzionamento saranno anticipate dal Comune di MANGO e saranno rimborsate dagli altri Comuni in relazione al numero degli abitanti al 50% e per il restante 50% in base al numero di pratiche trattate per ogni singolo Comune.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ogni Amministrazione provvederà al rilascio della autorizzazione.

L'attività istruttoria per il funzionamento della Commissione è svolta dal Comune Capo-Convenzione, secondo quanto previsto dall'art.7 del Regolamento allegato, che prevede a nominare il responsabile del procedimento.

ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati che si consulteranno ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che debbano essere sottoposti ai rispettivi Consigli Comunali.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione viene stipulata fino al 30.06.2014.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere sciolta in qualunque momento antecedente alla data di scadenza, sia per mutuo consenso degli Enti associati, da manifestarsi con deliberazione dei rispettivi Consigli, sia su volontà di un solo Ente che ne faccia richiesta a seguito dell'adozione di specifica delibera consigliare.

Il recesso dalla Convenzione sarà operante dalla ricezione formale della comunicazione.

Il Comune recedente dovrà provvedere all'eventuale rimborso delle spese dovute.

ART. 7 NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda:

- a) Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
- b) Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.
- c) Legge Regionale 32/2008
- d) Delibera G.R. 34/10229 del 01/12/2008
- e) Delibera G.R. 58/10313 del 16/12/2008

IL COMUNE DI MANGO
IL SINDACO
(STUPINO SILVIO)

IL COMUNE DI CAMO
IL SINDACO
(PANSI PIERANGELO)

IL COMUNE DI NEIVE
IL SINDACO
(FERRO LUIGI)

IL COMUNE DI TREISO IL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA IL COMUNE DI NEVIGLIE
IL SINDACO IL SINDACO IL SINDACO
(MEINARDI LORENZO) (PENNA BRUNO) (SAROTTO ROBERTO)



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA, TRAMITE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MANGO, NEIVE, CASTIGLIONE TINELLA, CAMO, NEVIGLIE E TREISO

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, in forma associata, tramite Convenzione, tra i Comuni di MANGO, NEIVE, CASTIGLIONE TINELLA, CAMO, NEVIGLIE E TREISO.
2. La Commissione è composta da CINQUE componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Sindaco capoconvenzione di Mango, a seguito di consultazione con i Sindaci aderenti alla convenzione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione è fissata fino al 30 giugno 2014.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
 2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Si
- 

fa, comunque, riferimento alle disposizioni della delibera della G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco capoconvenzione previa consultazione con i Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono nella sede del Comune capoconvenzione di volta in volta convocata dal responsabile del procedimento sulla base delle pratiche da esaminare e delle eventuali priorità comunicate da ogni singolo Comune.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario comunale questi non ha diritto di voto.
5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
6. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede
9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere

espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune capoconvenzione, attraverso proprio personale addetto, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04.
3. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito responsabile del procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Legge regionale n. 32/2008 e s.m.i. Istituzione Commissione locale per il paesaggio in forma associata. Convenzione e Regolamento"*.

Castiglione Tinella, 25 MAR. 2013

Il Responsabile dell'Area tecnica

Geom. Carlo Robba

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Legge regionale n. 32/2008 e s.m.i. Istituzione Commissione locale per il paesaggio in forma associata. Convenzione e Regolamento"*.

Castiglione Tinella, _____

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li _____.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Sillano

